Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(76/758/CEE)

(GU L 262 del 27.9.1976, pag. 54)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987	L 192	43	11.7.1987
►**M2**	Direttiva 89/516/CEE della Commissione del 1º agosto 1989	L 265	1	12.9.1989

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A3**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(76/758/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro le luci d'ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori e le luci di arresto;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3];

considerando che, con direttiva 76/756/CEE [4], il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che, nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto, ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di luce di posizione anteriore, di luce di posizione posteriore e di luce di arresto; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 7 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de position, des feux rouges arrière et des feux-stop des véhicules à moteur — à l'exception des motocycles — et de leurs remorques) [5], allegato all'accordo del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei

---

(1) GU n. C 76 del 7. 4. 1975, pag. 37.
(2) GU n. C 255 del 7. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
(4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Documento della Commissione economica per l'Europa E/ECE/324 ADD 6 del 22 maggio 1967 + Err. Corr. 1 del 9 febbraio 1971.

▼B

controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di luce di posizione anteriore, di luce di posizione posteriore e di luce di arresto conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0, I, III, IV e V.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ovo occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato III per ogni tipo di luce di posizione anteriore, di luce di posizione posteriore e di luce di arresto da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori e le luci di arresto di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di luci di posizione anteriori, di luci di posizione posteriori e di luci di arresto per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se queste recano il marchio di omologazione CEE.

2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di luci di posizione anteriori, di luci di posizione posteriori e di luci di arresto recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato II, compilate per ogni tipo di luce di posizione anteriore, di luce di posizione posteriore e di luce di arresto che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diverse luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto munite dello stesso marchio di omologazione, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di una omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

▼B

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le luci d'ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori e le luci di arresto se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le luci d'ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori e le luci di arresto se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1º luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1º ottobre 1977 al più tardi.

2. Sin dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione, in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

Elenco degli allegati

Allegato 0 (*):	Definizioni, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità delle prove, colore della luce emessa, conformità della produzione, osservazione sul colore
Allegato I (*):	►M2 Luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto e luci d'ingombro: angoli minimi richiesti per la ripartizione della luce nello spazio ◄
Allegato II:	Modello di scheda di omologazione CEE
Allegato III:	Condizioni d'omologazione CEE e marcatura
	Appendice: Esempi di marchi d'omologazione CEE
Allegato IV (*):	Misure fotometriche
Allegato V (*):	Colore della luce emessa: coordinate tricromatiche

(*) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n. 7 della Commissione economica per l'Europa; in particolare, le suddivisioni in punti sono le medesime. Per questo motivo, quando un punto del regolamento n. 7 non ha corrispondente nella presente direttiva il suo numero è indicato fra parentesi per memoria.

▼B

ALLEGATO 0

DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA, MODALITÀ DELLE PROVE, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE, OSSERVAZIONE SUL COLORE

1. DEFINIZIONI

1.0. **«Luce d'ingombro»**

Per «luce d'ingombro» si intende la luce, disposta presso l'estremità fuori tutto della larghezza e quanto più vicino possibile all'altezza del veicolo, che serve ad indicarne chiaramente la larghezza fuori tutto; questo segnale è destinato a completare, su certi veicoli a motore e rimorchi, le luci di posizione del veicolo, attirando particolarmente l'attenzione sul suo ingombro.

1.1. **«Luce di posizione anteriore»**

Per «luce di posizione anteriore» si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore.

1.2. **«Luce di posizione posteriore»**

Per «luce di posizione posteriore» si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte posteriore.

1.3. **«Luce di arresto»**

Per «luce di arresto» si intende la luce che serve ad indicare, agli altri utenti della strada che si trovino dietro al veicolo, che il conducente di questo aziona il freno di servizio.

▼M2

1.4. **Definizioni**

Le definizioni contenute nella direttiva 76/756/CEE e concernenti:

— sorgente luminosa per le lampade a incandescenza,
— luci indipendenti,
— luci raggruppate,
— luci combinate,
— luci mutuamente incorporate,
— dispositivo,
— luce semplice,
— luce unica,
— coppia di luci o numero pari di luci,
— superficie illuminante,
— superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un catadiottro,
— superficie apparente,
— asse di riferimento,
— centro di riferimento,

si applicano anche nell'ambito della presente direttiva.

1.5. Con il termine «luce di posizione anteriore e posteriore, luce di arresto e luce d'ingombro di tipi differenti» si intendono lampade delle varie categorie menzionate che differiscano per caratteristiche fondamentali quali:

— il nome od il marchio commerciale;
— le caratteristiche del sistema ottico (livelli di intensità luminosa, angoli di distribuzione della luce, tipo di lampada a filamento, ecc);
— il sistema impiegato per ridurre l'illuminazione durante le ore notturne nel caso di luci di arresto a due livelli d'intensità.

▼B

(2.)

(3.)

(4.)

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 8.

5.2. I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva.

5.3. Le luci omologate come luci di posizione anteriori sono considerate anche luci d'ingombro.

5.4. Le luci omologate come luci di posizione posteriori sono considerate anche luci d'ingombro.

▼M2

5.5. Le luci di posizione anteriori e posteriori che siano raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possono venir impiegate anche quali luci d'ingombro.

6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

6.1. Lungo l'asse di riferimento l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni non deve risultare inferiore all'intensità minima o superiore all'intensità massima specificate nella tabella sottostante:

([1])	Intensità minime cd	Valori massimi in cd per l'impiego in quanto		
		Luce semplice	Luce semplice marcata «D»(allegato III, punto 4.3.6)	Totale per un insieme di due lampade (allegato III, punto 4.3.6)
6.1.1. Luci di posizione anteriori, luce d'ingombro anteriore	4	60 ([2])	42 ([2])	84 ([2])
6.1.2. Luci di posizione anteriori incorporate nei proiettori	4	100 ([2])	—	—
6.1.3. Luci di posizione posteriori, luce d'ingombro posteriore	4	12 ([2])	8,5 ([2])	17 ([2])
6.1.4. Luci d'arresto				
6.1.4.1. ad un livello d'intensità	40	100 ([2])	70 ([2])	140 ([2])
6.1.4.2. a due livelli d'intensità				
6.1.4.2.1. nelle ore diurne	130	520 ([2])	364 ([2])	728 ([2])
6.1.4.2.2. nelle ore notturne	30	80 ([2])	56 ([2])	112 ([2])

([1]) L'installazione dei dispositivi sopra menzionati nei veicoli a motore e nei loro rimorchi è prevista dalla direttiva concernente l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa (76/756/CEE).

([2]) Il valore complessivo dell'intensità massima applicabile ad un gruppo di due luci si ottiene moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una luce semplice.
Quando due luci semplici dotate della stessa funzione, identiche o meno, sono raggruppate in un dispositivo cosicché le proiezioni delle superfici illuminanti delle luci semplici su un piano verticale e perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupino non meno del 60 % del più piccolo rettangolo nel quale sia possibile inserire le proiezioni delle suddette superfici illuminanti, il gruppo ottico in questione verrà considerato una luce ai fini dell'installazione su un veicolo. In tale caso ogni luce semplice dovrà ottemperare alle prescrizioni in tema d'intensità minima e l'intensità massima ammissibile non dovrà venir superata dall'insieme delle due luci (ultima colonna della tabella precedente).
Nel caso di una luce semplice che contenga più di una sorgente luminosa, tale luce dovrà ottemperare alle prescrizioni in fatto d'intensità minima anche quando una delle sorgenti luminose venga meno, e quando tutte le fonti di luce sono in funzione l'intensità massima prescritta per una luce semplice potrà venir superata purché la luce semplice in questione non sia marcata «D» e non venga superata l'intensità massima prescritta per un insieme di due lampade (ultima colonna della tabella).

▼**M2**

6.2. Al di fuori dell'asse di riferimento ed all'interno delle aperture definite nei diagrammi dell'allegato I l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni forniti deve:

6.2.1. non risultare, in ciascuna direzione corrispondente ai punti della tabella di distribuzione della luce riprodotta nell'allegato IV, inferiore al prodotto del minimo precisato al precedente paragrafo 6.1 per la percentuale specificata dalla tabella suddetta per la direzione in questione;

6.2.2. Non superare in nessuna direzione, all'interno dello spazio dal quale il dispositivo di segnalazione luminosa risulta visibile, il massimo precisato al precedente paragrafo 6.1.;

6.2.3. un'intensità luminosa di 60 cd è tuttavia consentita nel caso di luci di posizione posteriori mutuamente incorporate con luci d'arresto (vedi paragrafo 6.1.3 più sopra) al di sotto di un piano che formi verso il basso un angolo di 5º con il piano orizzontale.

6.2.4. Inoltre:

6.2.4.1. nell'ambito di tutte le aperture definite nei diagrammi dell'allegato I, l'intensità della luce emessa non deve risultare inferiore a 0,05 cd per le luci di posizione anteriori e posteriori e per le luci d'ingombro, né inferiore a 0,3 cd per le luci d'arresto ad un livello di intensità, né a 0,3 cd nelle ore diurne ed a 0,07 cd nelle ore notturne per le luci d'arresto a due livelli di intensità;

6.2.4.2. nel caso in cui una luce di posizione posteriore sia mutuamente incorporata con una luce d'arresto il rapporto tra le intensità luminose effettivamente misurate delle due luci accese contemporaneamente e l'intensità della luce posteriore di posizione accesa da sola dovrà risultare pari ad almeno 5:1 nel campo delimitato dalle rette orizzontali passanti a ± 5º V e dalle rette verticali passanti a ± 10º H della tabella di distribuzione della luce. Nel caso di una luce di arresto a due livelli d'intensità, tale prescrizione deve essere soddisfatta in condizioni d'impiego notturno;

6.2.4.3. andrà osservato quanto disposto dal paragrafo 2.2 dell'allegato IV in merito a variazioni locali dell'intensità.

6.3. Le intensità andranno misurate con le lampade accese in modo continuo e, nel caso di dispositivi che emettono luce gialla selettiva o rossa, in luce colorata.

6.4. Nel caso di una luce d'arresto che fornisca due livelli di intensità il tempo trascorso tra l'azionamento dell'interruttore ed il momento in cui la luce prodotta, misurata sull'asse di riferimento, raggiunge il 90 % del valore misurato conformemente a quanto disposto dal precedente paragrafo 6.3, andrà misurato in relazione alle condizioni d'impiego tanto diurno quanto notturno. Il tempo rilevato per le condizioni d'impiego notturno non dovrà risultare superiore a quello relativo alle condizioni d'impiego diurno.

6.5. L'allegato IV, cui si fa riferimento al precedente paragrafo 6.2.1, fornisce particolari in merito ai metodi di misurazione da utilizzare.

7. MODALITÀ DELLE PROVE

7.1. Tutte le misure vanno effettuate con lampade campione incolori della categoria prescritta per il dispositivo in esame; la tensione della corrente di alimentazione andrà regolata così da produrre il flusso luminoso nominale prescritto per tale categoria di lampade.

7.2. Nel caso tuttavia di luci d'arresto che facciano uso di un sistema aggiuntivo per ottenere l'intensità prevista per le ore notturne, la tensione applicata al sistema per misurare l'intensità prevista per le ore notturne sarà quella applicata alla lampada per misurare l'intensità per le ore diurne ([1]).

7.3. Nel caso in cui una luce di posizione posteriore sia mutuamente incorporata con una luce d'arresto a due intensità e sia prevista per funzionare permanentemente facendo uso di un sistema aggiuntivo che regoli l'intensità della luce emessa, la misurazione della luce emessa verrà effettuata applicando al sistema la stessa tensione che, applicata alla lampada, consentirebbe a questa stessa lampada di produrre il flusso luminoso nominale prescritto.

([1]) Le condizioni di funzionamento e d'installazione di tali sistemi aggiuntivi saranno definite mediante disposizioni speciali

▼**M2**

7.4. I margini verticali ed orizzontali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro verranno determinati e misurati in rapporto al centro di riferimento.

8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa deve rientrare entro i limiti delle specifiche prescritte nell'allegato V alla presente direttiva per il colore in questione.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni dispositivo recante un marchio d'omologazione (CEE) relativa ad un componente deve risultare conforme al tipo approvato ed ottemperare alle condizioni fotometriche di cui alle sezioni 6 ed 8. Ciononostante nel caso di un dispositivo prelevato in modo casuale dalla produzione di serie i requisiti relativi al minimo d'intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui alla precedente sezione 7) possono limitarsi in ogni direzione all'80 % dei valori minimi prescritti nei punti 6.1 e 6.2.

▼**B**

(10.)

11. OSSERVAZIONE SUL COLORE

L'omologazione CEE è rilasciata se il colore della luce emessa dai dispositivi è conforme alle prescrizioni di cui al punto 3.13 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE.

(12.)

▼B

ALLEGATO I

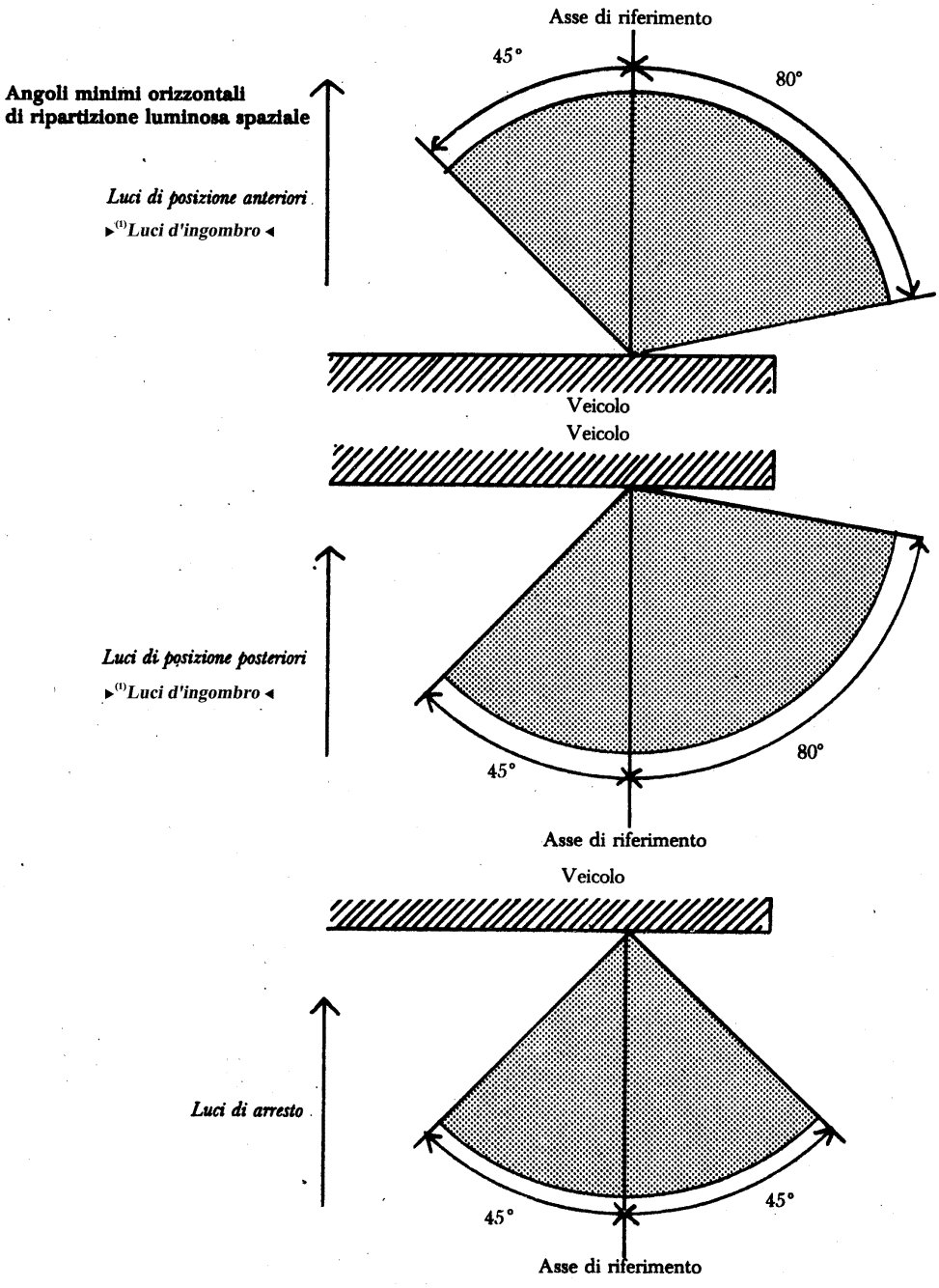
▼M2

LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI, LUCI DI POSIZIONE POSTERIORI, LUCI DI ARRESTO E LUCI D'INGOMBRO

ANGOLI MINIMI PRESCRITTI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE NELLO SPAZIO (*)

▼B

In ogni caso, gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale sono di 15° al di sopra e di 15° al di sotto del piano orizzontale.



▸(1) M2

(*) Gli angoli che figurano in questi schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del veicolo. Le frecce sono orientate verso la parte anteriore dei veicoli.

▼M2

ALLEGATO II

MODELLO DI CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CEE RELATIVA AD UN COMPONENTE

[Formato massimo: A 4 (210 mm × 297 mm)]

Denominazione dell'amministrazione

Notifica concernente la concessione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione CEE relativa ad un componente, oppure la concessione, il rifiuto o la revoca della proroga dell'omologazione CEE relativa ad un componente in rapporto ad un tipo di luce d'ingombro, luce di posizione anteriore, luce di posizione posteriore o luce di arresto

Omologazione relativa ad un componente n. .....

▼M2

1.

Tipo di luce	Previsto per l'impiego in un gruppo ottico composto da due lampade
Luce di posizione anteriore	Sì/no (*)
Luce di posizione posteriore	Sì/no (*)
Luce di arresto	Sì/no, un/due (*) livello (i) d'intensità
Luce d'ingombro	Sì/no (*)

2. Tipo e numero delle lampade a incandescenza .....

3. Colore della luce emessa: rosso/giallo selettivo/bianco (*) .....

4. Marchio di fabbrica o commerciale .....

5. Nome e indirizzo del costruttore .....

6. Eventualmente nome ed indirizzo del suo mandatario .....

.....

7. Presentato alle prove per l'omologazione CEE relativa ad un componente il .....

8. Servizio tecnico che svolge le prove di omologazione CEE relative ad un componente

.....

9. Data del verbale rilasciato da detto servizio .....

10. Numero del verbale rilasciato da detto servizio .....

11. Data della concessione/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE relativa ad un componente (*) ....

12. Estensione dell'omologazione CEE relativa ad un componente a dispositivi che emettono una luce di colore rosso/giallo selettivo/bianco (*) .....

13. Data della concessione/del rifiuto/della revoca dell'estensione dell'omologazione CEE relativa ad un componente (*) .....

14. Omologazione CEE unica relativa ad un componente, concessa in base al paragrafo 3.3 dell'allegato III, per un dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa che comprenda diverse luci, ed in particolare

.....

15. Nel caso in cui una luce di posizione posteriore sia mutuamente incorporata con una luce di arresto a due intensità, dichiarare se esiste un sistema di adeguamento della tensione, ed in caso affermativo descriverne le caratteristiche .....

.....

16. Omologazione concessa unicamente per la sostituzione sui veicoli in servizio: sì/no (*) .....

17. Per luci di arresto a due livelli d'intensità indicare il sistema utilizzato per ottenere l'intensità destinata alle ore notturne (precisare le caratteristiche principali) .....

18. Data della concessione/revoca di una omologazione CEE unica relativa ad un componente (*) .....

19. Luogo .....

20. Data .....

21. Firma .....

22. L'accluso disegno n. . . . indica la posizione geometrica in cui il dispositivo va montato sul veicolo, nonché l'asse di riferimento ed il centro di riferimento del dispositivo stesso .....

23. Eventuali osservazioni .....

(*) Cancellare la dicitura inutile.

▼B

ALLEGATO III

CONDIZIONI D'OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1. La domanda d'omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.

▼M2

1.2. Nel caso di una luce di posizione anteriore, la domanda di omologazione CEE deve precisare se essa è destinata ad emettere luce bianca o di colore giallo selettivo *e nel caso di una luce d'ingombro, se è destinata ad emettere luce bianca o rossa*.

1.3. Per ciascun tipo di luce di posizione anteriore, di luce di posizione posteriore, di luce di arresto e di *ingombro* la domanda deve essere corredata:

▼B

1.3.1. da una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, il tipo della lampada o delle lampade previste;

▼M2

1.3.2. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati da consentire di individuare il tipo di dispositivo e tali da indicare geometricamente la posizione in cui la luce va montata sul veicolo nonché l'asse di osservazione da considerare asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0º), il punto da considerare centro di riferimento per le stesse prove, le tangenti verticali ed orizzontali alla superficie illuminante e le loro distanze dal centro di riferimento della luce;

1.3.3. Nel caso di una luce di arresto a due livelli di intensità da un diagramma e dall'indicazione delle caratteristiche del sistema che fornisce i due livelli di intensità;

▼B

►M2 1.3.4. ◄ da due campioni; nel caso in cui il dispositivo non possa essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo. ►M2 Nel caso di una luce di arresto a due livelli di intensità, la domanda deve essere corredata inoltre da due campioni delle parti che costituiscono il sistema che fornisce i due livelli di intensità. ◄

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE:

2.1.1. debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile;

2.1.2. debbono recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del tipo di lampada o dei tipi di lampade previsti;

2.1.3. debbono presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4.3. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.3.2.

3. OMOLOGAZIONE CEE

3.1. Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1, sono conformi ai punti 5, 6, 7 e 8 dell'allegato 0, l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d'omologazione.

▼M2

3.2. Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di luce di posizione anteriore, di luce di posizione posteriore, di luce di arresto o di *luce di ingombro* salvo in caso di estensione dell'omologazione CEE ad un altro tipo di dispositivo che si differenzi dal primo soltanto per il colore della luce emessa.

3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di posizione anteriore, una luce di posizione posteriore, una luce di arresto o una *luce d'ingombro* ed altri luci, si può attribuire un numero di omologazione CEE unico, a condizione che la luce sia conforme alle

▼M2

prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altri luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

▼B

4. MARCATURA

▼M2

4.1. Ogni luce di posizione anteriore, ogni luce di posizione posteriore, ogni luce di arresto o di ingombro conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva, deve recare un marchio di omologazione CEE.

4.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e», seguita dal numero o dal gruppo di lettere che contraddistingue lo Stato membro il quale ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania,

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

13 per il Lussemburgo

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

EL per la Grecia

IRL per l'Irlanda

▼A3

12 per l'Austria

17 per la Finlandia

5 per la Svezia.

▼M2

Il marchio deve parimenti riportare il numero dell'omologazione CEE relativa ad un componente corrispondente al numero del certificato di omologazione CEE relativa ad un componente rilasciato per un tipo di dispositivo in questione (vedi allegato I), preceduto da due cifre indicanti il numero di ordine attribuito alla più recente maggiore modifica tecnica della direttiva 76/758/CEE del Consiglio alla data in cui l'omologazione CEE è stata rilasciata. Nel quadro della presente direttiva tale numero d'ordine è 01.

▼B

4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal o dai seguenti simboli aggiuntivi:

4.3.1. sui dispositivi che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva per le luci di posizione anteriori, si appone la lettera «A»;

4.3.2. sui dispositivi che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva per le luci di posizione posteriori, si appone la lettera «R»;

▼M2

4.3.3. Sui dispositivi che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva per le luci di arresto, si appone la lettera «S» seguita dal numero «1» se il dispositivo è ad un livello di intensità e dal numero «2» se il dispositivo è a due livelli di intensità;

4.3.4. Sui dispositivi composti da una luce di posizione posteriore e da una luce di arresto che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva per queste due luci, si appongono le lettere «R» e «S1» o «S2», a seconda del caso, separate da un trattino orizzontale;

▼B

4.3.5. sui dispositivi di luce di posizione anteriore o di luce di posizione posteriore i cui angoli di visibilità geometrica sono asimmetrici rispetto all'asse di riferimento orizzontale, si appone una freccia la cui punta à orientata verso il lato in cui i requisiti fotometrici imposti sono soddisfatti sino ad un angolo di 80º H;

▼M2

4.3.6. Su lampade utilizzabili tanto come luce semplice quanto in un insieme di due lampade, la lettera aggiuntiva «D» alla destra del simbolo di cui ai paragrafi da 4.3.1 a 4.3.4.

▼B

4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera «e» in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.

4.5. Il marchio d'omologazione CEE ed i simboli aggiuntivi debbono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando le luci sono montate sul veicolo.

▼M2

4.6. Nell'appendice 1 sono forniti esempi di marchi di omologazione CEE relativa ad un componente, completi di simboli aggiuntivi.

▼B

4.7. Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3 per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di posizione anteriore, una luce di posizione posteriore od una luce d'arresto e altre luci, può essere apposto un unico marchio d'omologazione CEE costituito da quanto segue:

— un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,

— un numero d'omologazione CEE,

— i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l'omologazione CEE.

▼M2

4.7.1. Detto marchio di omologazione potrà essere apposto in qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate purché;

4.7.1.1. esso risulti visibile una volta che le luci sono state installate;

4.7.1.2. nessuna parte delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate che trasmetta la luce possa venir rimossa senza rimuovere al tempo stesso anche il marchio di omologazione.

4.7.2. Il simbolo d'identificazione per ogni luce, rispondente alla singola direttiva nel quadro della quale è stata concessa l'omologazione, verrà riportata, nonché le due cifre menzionate al punto 4.2, ultimo comma, di cui sopra, e, all'occorrenza, la lettera aggiuntiva «D» devono essere indicati:

4.7.2.1. o sulla superficie illuminante più idonea,

4.7.2.2. oppure in un gruppo, in un modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa venir chiaramente identificata.

▼B

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, delle direttive a titolo delle quali l'omologazione CEE è stata rilasciata.

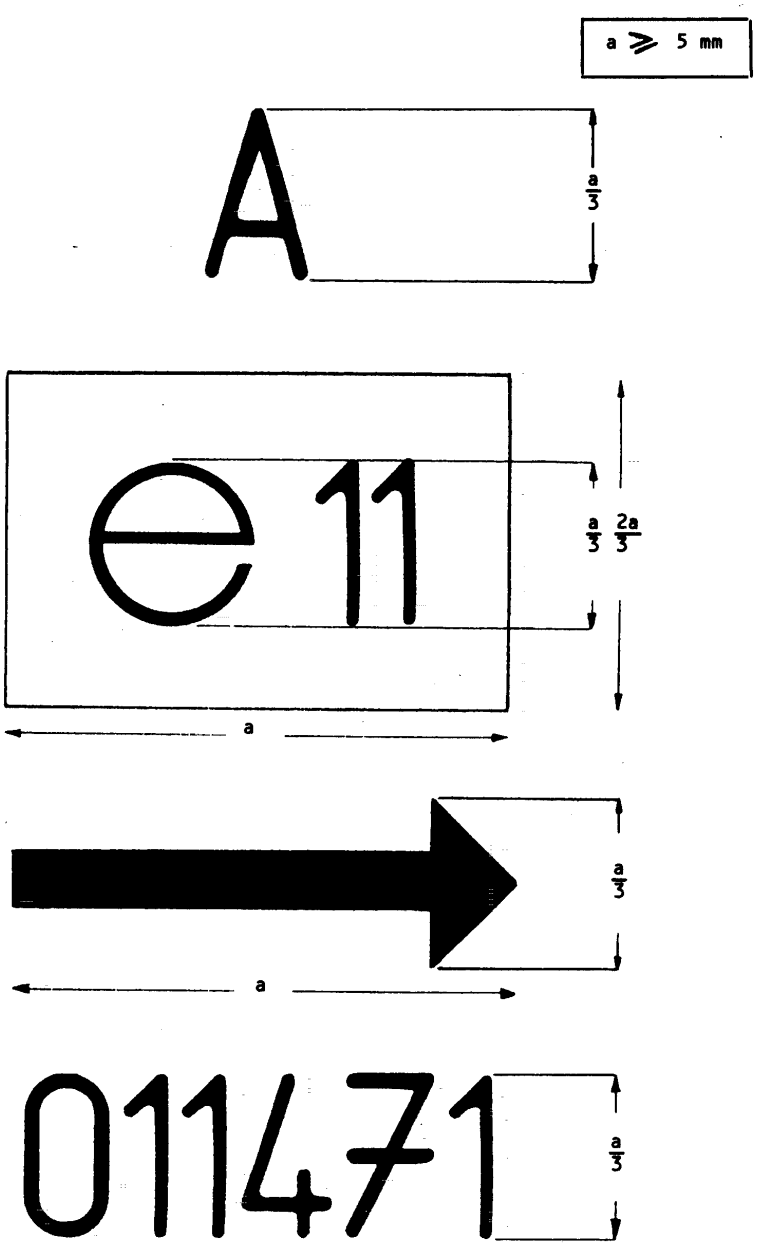
▼M2

4.9. Nell'appendice 2 figurano esempi di marchio di omologazione CEE relativa ad un componente destinato a luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate con altre luci.

▼M2

Appendice 1

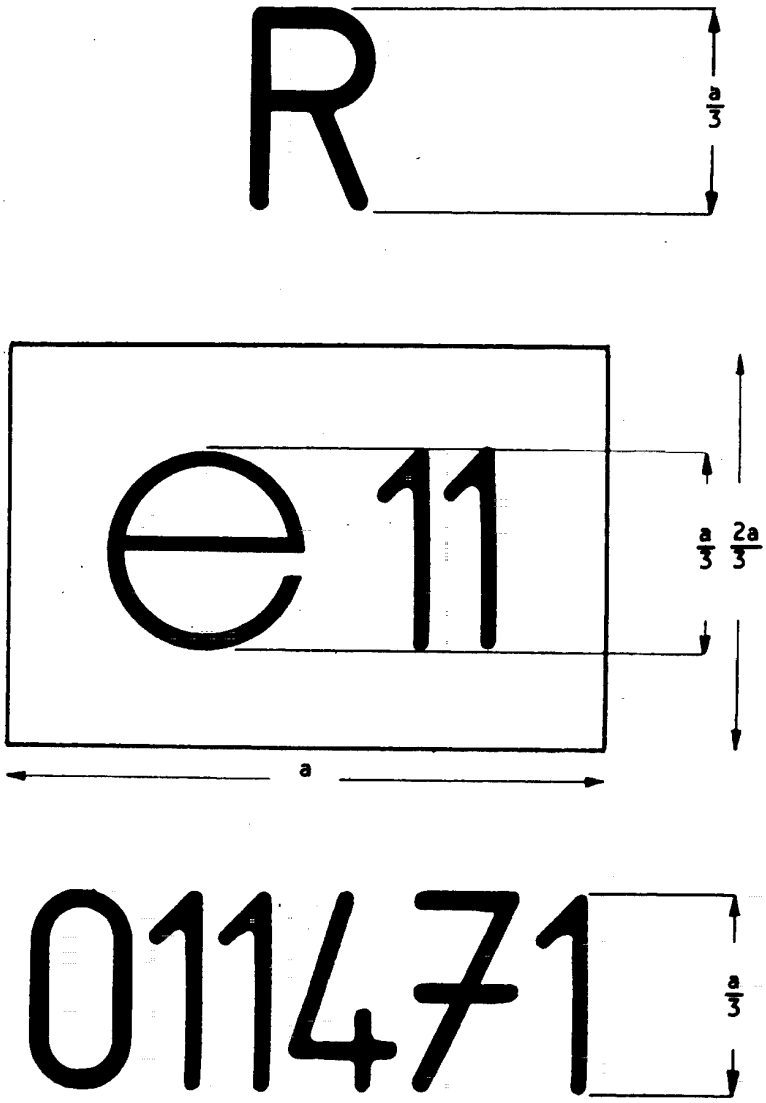
ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è una luce di posizione anteriore che ha ottenuto l'omologazione CEE nel Regno Unito (e 11) con il numero 1471.

La freccia indica il lato dal quale sono soddisfatte le misure fotometriche fino ad un angolo di 80º H.

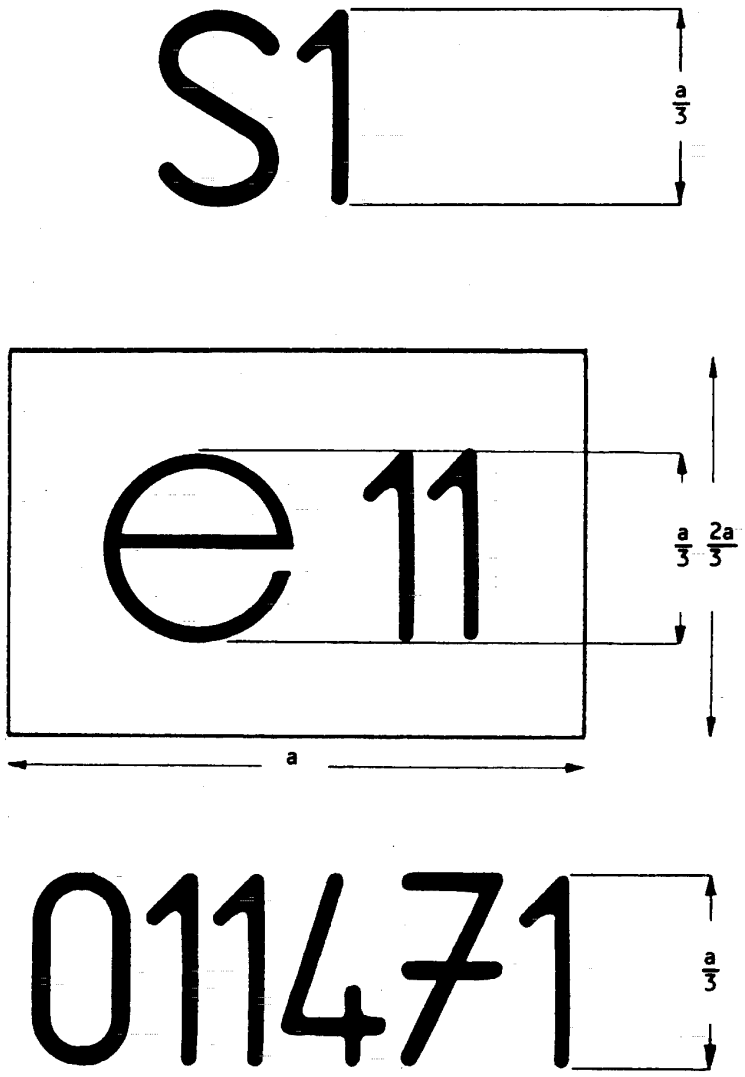
▼**M2**



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è una luce di posizione posteriore che ha ottenuto l'omologazione CEE nel Regno Unito (e 11) con il numero 1471.

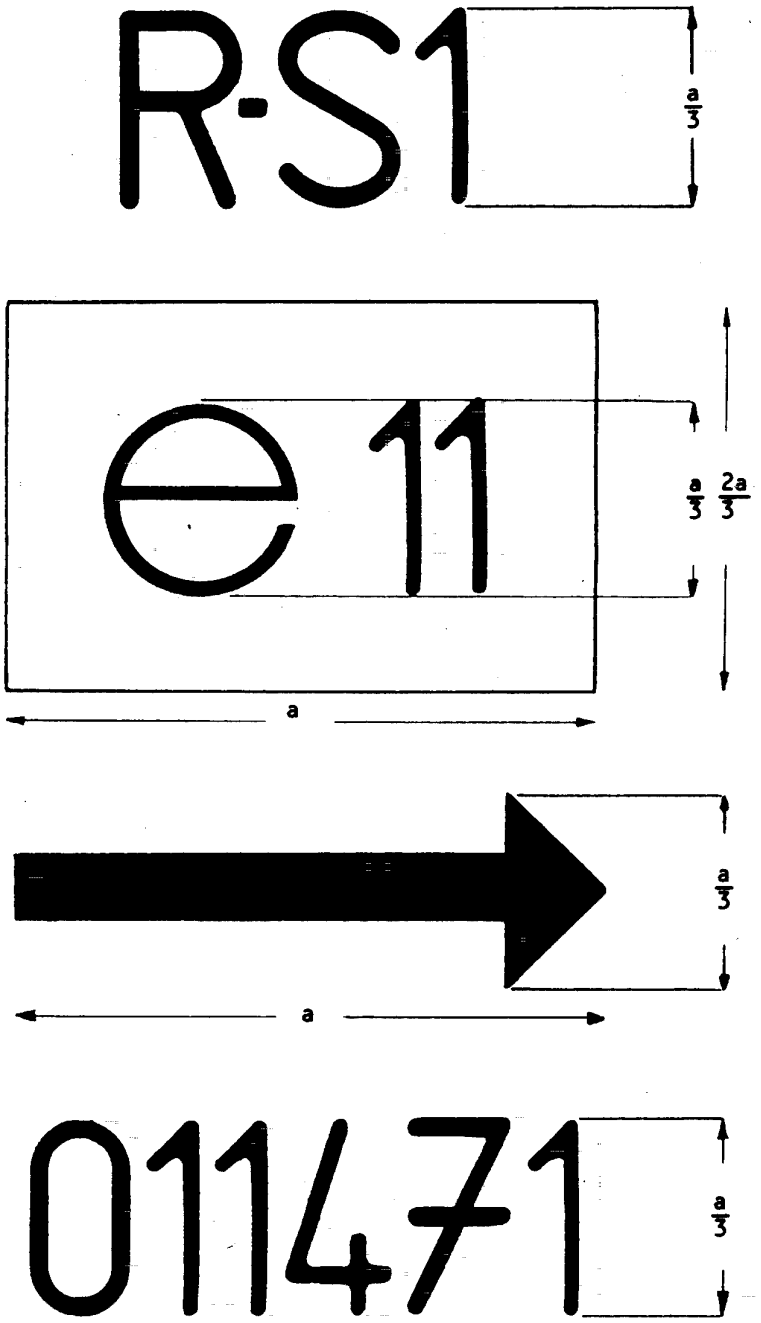
L'assenza della freccia indica che verso destra e verso sinistra sono soddisfatte le misure fotometriche imposte fino ad un angolo di 80º H.

▼**M2**



Il dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato è una luce d'arresto che ha ottenuto l'omologazione CEE nel Regno Unito (e 11) con il numero 1471.

▼**M2**



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un dispositivo recante sia una luce di posizione posteriore e una luce d'arresto che ha ottenuto l'omologazione CEE nel Regno Unito (e 11) con il numero 1471.

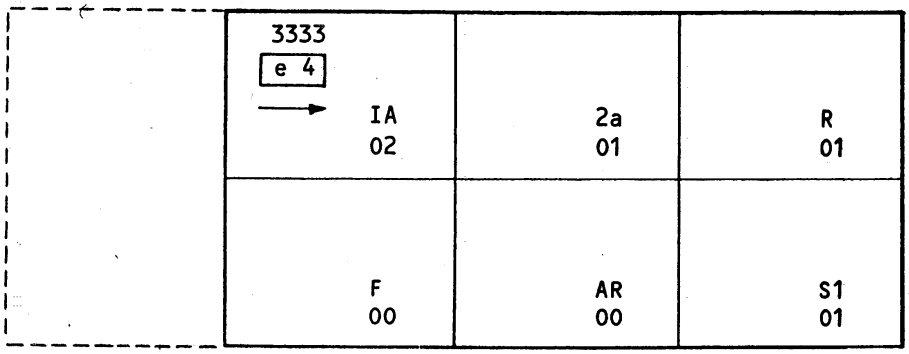
La freccia indica il lato dal quale sono soddisfatte le misure fotometriche fino ad un angolo di 80º H

▼M2

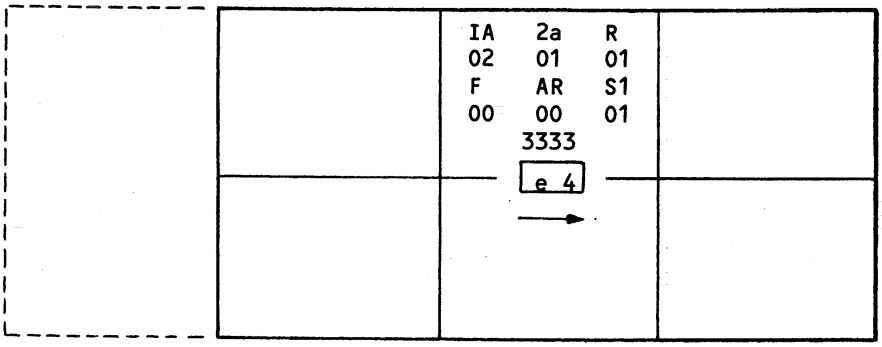
Appendice 2

ESEMPI DI MARCHI SEMPLIFICATI PER LUCI RAGGRUPPATE, COMBINATE O MUTUAMENTE INCORPORATE

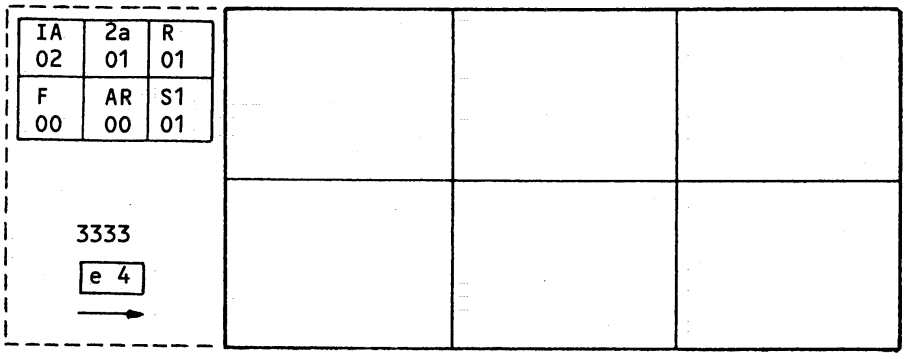
Modello A



Modello B



Modello C



Nota: Negli esempi precedenti le linee verticali ed orizzontali schematizzano la forma generale di un insieme di luci e non fanno parte del marchio di omologazione.

I tre esempi di marchi di omologazione CEE modelli A, B e C rappresentano tre possibili varianti del marchio applicabile ad un dispositivo di segnalazione luminosa nel caso in cui due o più luci formino parte dello stesso dispositivo.

Il marchio di omologazione CEE qui raffigurato indica che il dispositivo ha ricevuto l'omologazione CEE nei Paesi Bassi (e 4) col numero 3333, ed è composto di:

— *un catadiottro* della classe IA, omologato CEE conformemente alla direttiva 76/757/CEE;

— *un indicatore luminoso posteriore di direzione* della categoria 2a, omologato CEE conformemente alla direttiva 76/759/EWG;

— *una luce di posizione posteriore rossa* (R) omologata CEE conformemente alla presente direttiva;

— *un proiettore fendinebbia posteriore* (F) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/538/CEE;

— *un proiettore di retromarcia* (AR) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/539/CEE;

— *una luce di arresto* (S 1) a un livello di intensità omologata CEE conformemente alla presente direttiva.

▼B

ALLEGATO IV

MISURE FOTOMETRICHE

1. METODI DI MISURA

1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

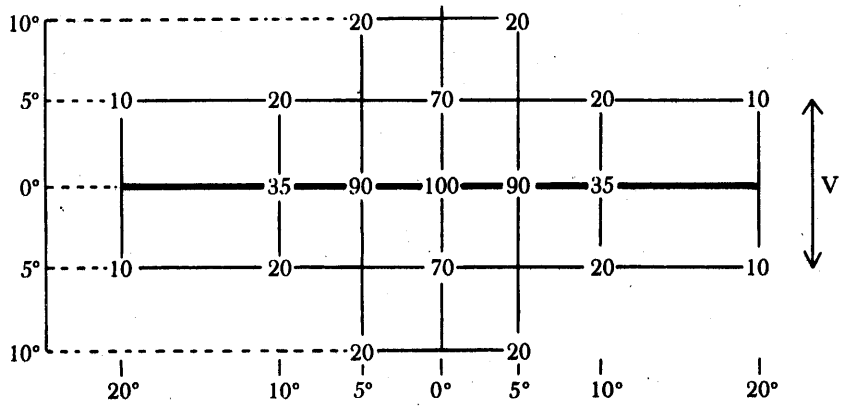
1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che:

1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10′ e 1º;

1.2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di 15′ dalla direzione di osservazione medesima.

2. QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA



2.1. Le direzione H = 0º e V = 0º corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientata nel senso di visibilità richiesto). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull'asse (in direzione H = 0º e V = 0º).

2.2. Qualora, all'esame visivo, una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell'intensità luminosa, si deve verificare che nessuna intensità, misurata tra due delle direzioni di misura di cui al punto 2.1, sia:

2.2.1. per una prescrizione minima, inferiore al 50 % dell'intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione;

2.2.2. per una prescrizione massima, superiore all'intensità massima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione aumentata di una frazione della differenza fra le intensità prescritte per dette direzioni di misura, essendo questa frazione una funzione lineare della differenza.

▼B

ALLEGATO V

COLORE DELLA LUCE EMESSA COORDINATE TRICROMATICHE

ROSSO:	limite verso il giallo:	$y \leq 0{,}335$
	limite verso il porpora:	$z \leq 0{,}008$
BIANCO:	limite verso il blu:	$x \geq 0{,}310$
	limite verso il giallo:	$x \leq 0{,}500$
	limite verso il verde:	$y \leq 0{,}150 + 0{,}640x$
	limite verso il verde:	$y \leq 0{,}440$
	limite verso il porpora:	$y \geq 0{,}050 + 0{,}750x$
	limite verso il rosso:	$y \geq 0{,}382$
GIALLO SELETTIVO:	limite verso il rosso:	$y \geq 0{,}138 + 0{,}580x$
	limite verso il verde:	$y \leq 1{,}29x - 0{,}100$
	limite verso il bianco:	$y \geq -x + 0{,}966$
	limite verso il valore spettrale:	$y \leq -x + 0{,}992$

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2854 K corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE).